

Piemonte, 12 gen 2026

Alla c.a.

Direttore Regionale per il Piemonte  
Ing. Alessandro Paola

e p.c.

AREA II

Ufficio del soccorso pubblico  
e della colonna mobile regionale  
Ing. Alessandro Gabrielli

Oggetto: Tutela del personale che presta servizio nelle Sale Operative ai sensi degli artt. 64 e 65 del DPR 64/2012

Il DPR 64/2012 (Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217), alla Sezione III – Dispositivo di soccorso, artt. 64 e 65, fornisce, a parere della scrivente, indicazioni chiare in merito alla gestione delle Sale Operative del CNVVF.

Nonostante tale normativa sia nota alla Dirigenza del Corpo da oltre tredici anni, si rileva ancora oggi che in diverse Sale Operative opera personale non sempre adeguatamente formato per i compiti che è chiamato a svolgere, né sufficientemente informato sulle responsabilità connesse al ruolo ricoperto. In alcuni casi, inoltre, le Sale Operative sembrano essere frequentate anche da personale non direttamente coinvolto nelle funzioni operative, con il rischio di snaturarne la funzione primaria.

Nel DPR 64/2012 la figura del Capo Turno risulta distinta e separata da quella del Responsabile di Sala Operativa; infatti è il Responsabile di Sala, insieme agli operatori, a rispondere delle scelte operative assunte, vedi i recenti fatti di cronaca. Tale esempio dovrebbe indurre la Dirigenza del Corpo e dei Comandi a garantire una puntuale applicazione del DPR 64/2012, limitando l'accesso alle Sale Operative esclusivamente al personale abilitato (formato) e tracciando gli accessi.

A questa criticità si aggiunge l'uso improprio di strumenti esterni, quali account di **posta elettronica Gmail o applicazioni di messaggistica come WhatsApp/Meta, all'interno delle Sale Operative**, talvolta giustificato come presunto "miglioramento del servizio".

Tali pratiche, tuttavia, non garantiscono né adeguati livelli di sicurezza informatica, tema particolarmente sensibile per il Dipartimento, né la necessaria tracciabilità delle comunicazioni, elemento essenziale anche ai fini delle eventuali verifiche dell'Autorità Giudiziaria.

Il tutto risulta in netto contrasto con quanto indicato e raccomandato dal Dipartimento stesso: *\*“Si invita a utilizzare l'e-mail istituzionale @vigilfuoco.it (corporate) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Tale utilizzo contribuisce a ridurre i rischi legati a phishing, malware e perdita di dati”\**.

Si prende atto, inoltre, che l'ultimo aggiornamento dell'applicativo SO115 (patch\_5\_64316), rilasciato dal Coordinamento dei Servizi Informatici, introduce ulteriori misure volte a rafforzare la sicurezza degli accessi e la tracciabilità delle operazioni effettuate, auspicabilmente a maggiore tutela degli operatori. È infatti fondamentale che tutto ciò che avviene durante la gestione di un evento di soccorso sia correttamente registrato.

Il NUE 112 rappresenta un ulteriore e utile strumento ai fini della tracciabilità di parte delle operazioni di soccorso. Egr. Direttore, ci si consenta questa considerazione di carattere extraregionale, non comprendiamo come sia possibile affrontare i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con il Veneto che, allo stato attuale, non risulta ancora inserito nel sistema NUE.

**Egr. Direttore,**

qualora condivide quanto sopra esposto, si chiede cortesemente di richiamare i Dirigenti dei Comandi, nonché Datori di Lavoro, a garantire un'uniformità nella gestione delle Sale Operative provinciali, né più né meno come previsto dal DPR 64/2012, con particolare riferimento agli artt. 64 e 65, e di vietare l'utilizzo di software e hardware esterni alla sfera operativa del Corpo e del Dipartimento, in conformità alle precise indicazioni fornite dal Dipartimento stesso. È dovere del Datore di Lavoro tutelare, formare e informare i propri dipendenti, così come è compito del Sindacato difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.

Distinti saluti.

Per il Coordinamento Regionale  
FP CGIL VVF Piemonte